Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 16 giugno** — **Numero 141**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » **0,80** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel comunicato riguardante le recenti nomine a senatori, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 137 del 12 corrente, il nome del sindaco di Genova *Ricci avv. Francesco*, deve rettificarsi in quello di **Ricci dott. Federico.**

LEGGI E DECRETI

Il numero 200 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Comitato ministeriale di cui al comma primo dell'art. 2 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Sentito il parere della Commissione interparlamentare di cui al comma secondo dell'art. 2 della legge stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla competenza delle Intendenze di finanza nelle varie materie alle quali esse sopraintendono sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per quanto riguarda, in genere, il personale, e gli uffici della loro circoscrizione spetta alle Intendenze di finanza:

a) inviare in temporanea missione impiegati da

uno ad altro eguale ufficio esecutivo della circoscrizione, per comprovate esigenze di servizio, purchè la missione non debba eccedere i trenta giorni.

Provvedere alle reggenze temporanee degli uffici contabili, dandone notizia al Ministero e provvedere altresì alle consegne dei detti uffici per cambio di gestione; ferma restando in tale materia la competenza attribuita dalle vigenti istruzioni ai capi degli uffici esecutivi;

b) corrispondere agl'impiegati trasferiti o inviati in missione le indennità di viaggio e le diarie dovute secondo le disposizioni vigenti, e ciò su presentazione di regolari tabelle.

I fondi per provvedere a tali pagamenti saranno forniti agli intendenti mediante mandati di anticipazione;

c) rilasciare agli impiegati di ruolo, che ne abbiano diritto, i libretti ferroviari personali e di famiglia, nonchè le richieste e le tessere di riconoscimento a coloro che siano sforniti di libretto;

d) provvedere, con le forme e garanzie previste dalle disposizioni di legge sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, all'acquisto ed alla riparazione dei mobili e degli arredi entro i limiti della somma annualmente posta a loro disposizione, informando preventivamente il Ministero quando per un solo ufficio occorra eseguire una spesa superiore a L. 20.000

Provvedere altresì con le forme e garanzie suddette a tutte le spese per riscaldamento, illuminazione, igiene degli uffici, trasporto di stampati ed altro, sempre nei limiti della somma annualmente posta a disposizione dal Ministero;

Rimangono ferme, per questa ultima parte le competenze che i capi degli uffici esecutivi hanno in base a speciali disposizioni;

e) concludere, con le forme e garanzie previste dalle leggi di contabilità generale dello Stato, contratti di affitto di fabbricati ad uso di uffici per la durata non superiore ad anni nove per un canone annuo non eccedente le lire seimila e rinnovare alle scadenze i contratti di affitto dei locali di ufficio anche se debbano variarsi le condizioni, purchè nella durata e nel canone annuo non si eccedano i limiti di cui sopra;

f) provvedere, sotto l'osservanza delle disposizioni di contabilità generale dello Stato, alla vendita di mobili fuori uso, qualunque sia il valore, e disporre il versamento del ricavato in tesoreria.

Art. 3.

Per quanto riguarda i servizi demaniali compete alle Intendenze di finanza:

a) ordinare l'annullamento delle partite di crediti riconosciuti inesigibili od insussistenti senza alcun limite di somma;

b) rinunziare, mediante annullamento degli articoli di campione, a crediti non superiori a L. 1000 quando siano stati infruttuosamente tentati a più riprese e per due anni gli atti di esecuzione mobiliare e manchi la garanzia ipotecaria;

c) ordinare la restituzione delle somme indebitamente percette in conto proventi demaniali senza alcun limite di somme;

d) concedere dilazioni a pagamento di crediti demaniali senza alcun limite di somma, purchè siano offerte valide garanzie e la dilazione non ecceda gli anni sei.

Art. 4.

Pel servizio relativo ai monopoli industriali spetta alle Intendenze di finanza:

a) decretare la istituzione e la soppressione delle rivendite di generi di monopolio, sentendo l'avviso delle Giunte comunali;

b) provvedere al conferimento delle rivendite vacanti il cui reddito annuo non ecceda le L. 1000;

c) promuovere tutti gli atti e compiere le istruzioni necessarie pel conferimento delle rivendite di reddito superiore a L. 1000, secondo le disposizioni di legge;

d) nominare i gerenti provvisori delle rivendite rimaste per qualsiasi causa vacanti;

e) provvedere alla gestione provvisoria dei magazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso nei casi di temporanee vacanze;

f) infliggere ai rivenditori in contravvenzione la censura, la multa variabile da L. 5 a L. 100 e la destituzione;

g) disporre lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni degli appaltatori;

h) decidere in via amministrativa, su richiesta delle parti, sulle contravvenzioni accertate mediante verbale per tutti i servizi riguardanti i generi di monopolio; e decidere altresì, in via amministrativa, su domanda delle parti in materia di contrabbando semplice quando non siano previste dalla legge pene restrittive della libertà personale.

Art. 5.

Compete alle Intendenze di finanza per le tasse sugli affari in genere:

a) decidere nelle controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima allorquando il valore presunto non supera le L. 1.000.000;

b) decidere in primo grado nelle controversie amministrative relative alle tasse di registro, di successione e di bollo, in surrogazione del registro e bollo, ipotecarie, sulle concessioni governative, di manomorta, sui velocipedi e sugli altri veicoli meccanici, sulle assicurazioni, allorquando l'ammontare delle tasse e sopratasse e multe in contestazione, non superi le L. 50.000;

c) nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, approvare i supplementi delle tasse elencate nella let-

tera *b*) allorquando l'ammontare del supplemento non supera le L. 50.000;

d) accordare dilazioni a pagamento di tasse, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni, allorquando si tratti di somma superiore alle L. 20.000 e di durata non eccedente gli anni 6, richiedendo le opportune garanzie;

e) accordare dilazioni al pagamento di multe e spese di giustizia civile e penale, senza limite di somma, quando la dilazione non ecceda i sei anni e non vi sia dissenso con le procure generali e con le procure del Re;

f) decretare gli annullamenti per inesigibilità di articoli inscritti sui campioni degli Uffici del registro e degli articoli inscritti sui campioni delle cancellerie per multe e spese di giustizia civile e penale allorquando il credito superi le L. 10.000;

g) stipulare transazioni per crediti litigiosi inscritti sui campioni degli uffici del registro e inscritti sui campioni delle cancellerie per spese di giustizia civile e penale, quando la parte del credito da abbandonare con la transazione non superi le L. 20.000, osservando le leggi sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Compete alle Intendenze pel servizio delle imposte dirette sui redditi e sul patrimonio:

a) sorvegliare l'andamento dei lavori delle Commissioni di prima e seconda istanza e sollecitarne il disbrigo;

Decretare nei casi di irregolare funzionamento lo scioglimento delle Commissioni di prima istanza e provocare dal Ministero lo scioglimento delle Commissioni di seconda istanza;

b) autorizzare le verificazioni periodiche dei terreni e quelle straordinarie chieste a causa di infortuni atmosferici, nelle Provincie in cui sono ammessi sgravi per tali cause, e concedere i relativi abbuoni di imposta;

c) provvedere in prima istanza sulle domande e sui ricorsi per revisione di estimo e per abbuono di imposta a causa di deperimento di vigneti o di danni al prodotto, quando ciò sia ammesso dalle leggi speciali pei singoli compartimenti;

d) decidere in primo grado sulle contestazioni relative al passaggio dei terreni dal catasto rustico all'urbano.

Art. 7.

Per i servizi relativi alla conservazione del catasto spetta alle Intendenze di finanza:

a) vigilare, per mezzo delle sezioni tecniche di conservazione del nuovo catasto, che gerarchicamente dipenderanno dalle Intendenze, sull'andamento del servizio loro demandato ed autorizzare le sezioni medesime a rilasciare estratti autentici dei documenti da essi conservati, diversi da quelli che costituiscono il catasto;

b) esercitare sugli uffici del catasto, diversi dalle sezioni di conservazione, la vigilanza e le altre facoltà che siano delegate agli intendenti per gli uffici e per il personale non sottoposti alla loro diretta dipendenza.

Art. 8.

Per quanto riguarda i servizi delle dogane, delle imposte di produzione e dei dazi di consumo spetta alle Intendenze:

a) decidere in via amministrativa le contravvenzioni alla legge doganale quando il massimo della multa superi le L. 10,000;

b) determinare l'ammontare del canone di abbonamento alla tassa sulle acque gassose ed approvare le relative convenzioni senza limite di somma;

c) decidere le contravvenzioni relative alle imposte indirette di produzione senza limite di somme;

d) annullare i crediti per insussistenza o per inesigibilità senza alcun limite di somma;

e) accordare dilazioni al pagamento allorquando si tratti di somma superiore a L. 20,000 e la durata della dilazione non ecceda i sei anni richiedendo le opportune garanzie;

f) applicare multe per le contravvenzioni daziarie, dove esiste la gestione governativa, quando la multa ecceda le L. 2000;

Art. 9.

E' conferita agli ispettori del registro la competenza a disporre l'annullamento per inesigibilità di articoli inscritti sui campioni degli uffici del registro e su quelli delle cancellerie giudiziarie per multe e spese di giustizia penale e civile quando il credito non superi le L. 10.000, osservate le vigenti disposizioni in materia.

Art. 10.

Ai ricevitori del registro spetta per la materia delle tasse sugli affari:

a) di concordare coi contribuenti le controversie amministrative concernenti la valutazione dei beni soggetti a stima nei casi di trasferimento quando il valore presunto non superi le L. 50.000;

b) accordare dilazioni a pagamento di tasse nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni quando si tratti di crediti non superiori a L. 20.000 e la durata della dilazione non ecceda i tre anni;

c) liquidare alle scadenze le tasse di manomorta e le relative sopratasse dovute dagli Enti morali che vi sono soggetti; inscrivere i crediti sul campione certo e provvedere alla relativa riscossione senza bisogno di preventiva autorizzazione dell'Intendenza;

d) permettere l'applicazione del bollo straordi-

nario e del visto per bollo in luogo delle marche da bollo;

e) concedere alle autorità ed ai pubblici uffici di fare uso di carta munita del bollo straordinario o di marche da bollo per gli atti che di regola si dovrebbero scrivere su carta filigranata;

f) concedere ai commercianti di sottoporre al bollo straordinario i moduli su carta non filigranata per cambiali ed ammettere gli Istituti legalmente costituiti a corrispondere in via di abbonamento la tassa di bollo sugli assegni bancari, sui buoni fruttiferi e sui libretti di conto corrente a risparmio;

g) nominare i distributori secondari di valori bollati.

Art. 11.

Compete ai direttori superiori di dogana:

a) approvare le ingiunzioni per la riscossione dei crediti gabellari;

b) decidere in via amministrativa le contravvenzioni alla legge doganale quando il massimo della multa non superi le L. 10.000;

c) accordare dilazioni a pagamento allorquando si tratti di somme non superiori a L. 20.000 e la durata della dilazione non ecceda i tre anni richiedendo le opportune garanzie;

d) applicare multe per le contravvenzioni daziarie, dove esiste la gestione governativa, quando la multa non ecceda le L. 2000.

Art. 12.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto restano invariate le competenze e le attribuzioni delle Intendenze di finanza e degli Uffici esecutivi stabilite dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 733 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 giugno 1912, n. 581, col quale furono stabiliti e approvati i segni caratteristici delle cartelle per il consolidato 3,50 per cento netto, creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettersi per il decennio dal 1° luglio 1912 al 30 giugno 1922;

Veduto l'art. 119 del regolamento generale sull'Amministrazione del debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, che dispone la rinnovazione delle cartelle al portatore sulle quali sia esaurita la serie delle cedole;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartelle per le iscrizioni al portatore del consolidato 3,50 0/0 netto creato con la legge 12 giugno 1902, n. 166, da emettersi per il secondo cambio decennale e per le operazioni ordinarie con godimento dal 1° luglio 1922 e semestri successivi fino al 30 giugno 1932, sono stampate su carta filigranata di color *cilestrino*, conformi ai modelli visti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e depositati, insieme al presente, negli archivi generali del Regno.

La filigrana delle cartelle è costituita dalla leggenda « DEBITO PUBBLICO » circondata da ornati.

La filigrana delle cedole rappresenta una lettera dell'alfabeto diversa in ciascuna di esse dalla A al V, circondata da ornati.

Art. 2.

Nella parte anteriore delle cartelle e delle cedole è stampato a sinistra un medaglione, in color turchino, con la Nostra effige.

Le leggende delle cartelle e delle cedole sono stampate per tutte le diverse serie in colore « bruno di Italia » sovra un fondo costituito da ornati in colore « turchino ».

Nella intestazione delle cartelle è riportata la indicazione del consolidato cui esse appartengono, con le parole « Consolidato tre e mezzo per cento esente da ritenuta per qualsiasi imposta presente e futura » e sulla linea inferiore sono indicati i luoghi e i modi di pagamento all'interno e all'estero.

Sopra ciascuna cedola semestrale e in linea verticale, a destra, sono stampate le parole « Consolidato 3 1/2 per cento netto », e a sinistra « legge 12 giugno 1902, n. 166 ».

Le liste di separazione delle cartelle e delle cedole dalle matrici, portano rispettivamente le leggende « Cartella al portatore del Consolidato Tre e Mezzo per cento e cedole di rendità al portatore del Consolidato Tre e Mezzo per cento », stampate in caratteri inglesi maiuscoli intrecciati fra di loro in colore « bruno d'Italia » sopra un fondo costituito da tratteggiamenti rettilinei di color « turchino ».

Fatta eccezione per i due tagli di cartelle da L. 3,50 e L. 140 di rendita, per i quali tanto i caratteri quanto i fregi sulle liste di separazione delle cedole dalle cartelle sono identici, la leggenda su tali liste di separazione è stampata in caratteri di fantasia, dissimili per ciascuna serie di rendita, con ornati e tratteggiamenti curvilinei in colore « bruno d'Italia » sopra un fondo formato da tratteggiamenti rettilinei di colore « tur-

chino » ed indicante per ogni taglio il valore della rendita rispettiva. Dette liste di separazione sono tramezzate da una fila di punti bianchi posti sopra fregi differenti per ogni valore, destinata a dare la traccia per lo stacco delle cedole della cartella.

Art. 3.

Nella parte anteriore le cartelle sono munite delle firme, del bollo demaniale (graduale a seconda del valore della cartella) e del bollo a secco, stabiliti dal regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Quelle che debbon servire al secondo cambio decennale e le relative matrici portano impresse a stampa, mediante fac-simile, le firme seguenti: Il direttore generale « Garbazzi », il capo divisione « Borgia » - Visto per la Corte dei conti « Cialente ».

Nel corpo del titolo, dopo l'indicazione del consolidato, havvi uno spazio rettangolare destinato a riceve e l'impressione a secco della categoria alla quale appartiene l'iscrizione. Oltre a ciò nel lato superiore a sinistra, le cartelle portano l'indicazione del valore in tutte lettere od in cifre formate da piccoli forellini. Le cartelle che hanno tale indicazione in tutte lettere sono quelle da L. 7,70 di rendita, le altre, della rendita di L. 3,50, 17,50, 35, 140 e 350 hanno la medesima indicazione in cifre. Le cartelle da L. 700 non hanno l'indicazione del valore a traforo.

Le cedole sulla metà della linea inferiore ed in apposito spazio in bianco, portano il prescritto bollo a secco, a f rma ovale.

Art. 4.

Nella parte posteriore, le cedole portano stampata la indicazione del valore in grandi cifre, a guisa di fondo, collo stesso colore delle liste di separazione.

I colori delle leggende e delle liste di separazione nella parte posteriore delle cartelle e delle cedole, sono diversi fra di loro e diversi per ciasc na serie o valore, come nello specchio seguente:

Cartelle	Liste di separazione e valori in grandi cifre	Leggende
da lire 3,50	Rosso marrone	Bruno rosso
da lire 7,00	Bruno rosso	Rosso marrone
da lire 17,50	Verde oliva chiaro	Bruno rosso
da lire 35,00	Verde cupo	Rosso marrone
da lire 70,00	Bruno rosso	Verde oliva chiaro
da lire 140,00	Rosso marrone	Verde cupo
da lire 350,00	Bruno d'Italia	Turchino
da lire 700,00	Turchino	Bruno d'Italia

Art. 5.

Le leggende delle cartelle, nella parte posteriore sono costituite dalla traduzione nelle tre lingue: francese, inglese e tedesca, del testo italiano stampato nella parte anteriore; così pure le leggende nella parte posteriore delle cedole, sono costituite dalla indicazione nelle tre lingue estere suddette, del valore di ciascuna, del rispettivo semestre di scadenza e dei luoghi di loro pagamento, tanto nell'interno del Regno, quanto all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *il guardasigilli*: LUIGI ROSSI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ufficio Centrale per le nuove Provincie.

Comunicato

Conformemente alla prescrizione del par. 15 dell'ordinanza 20 settembre 1899, B. L. I., n. 175, dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del commercio, della giustizia e dell'agricoltura del cessato impero d'Austria, si rende noto che la presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio Centrale per le nuove Provincie), ha approvato la modificazione introdotta dall'assemblea generale degli azionisti all'art. 6 dello statuto della « Società automobilistica atesina - Anonima - Sede in Trento », per cui il capitale sociale è stato elevato a L. 7.000.000, con facoltà di ulteriori aumenti, in una o più volte, fino a L. 15.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 7 aprile 1921, n. 451;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374; 8 dicembre 1918, n. 1953; e i decreti Ministeriali 7 marzo 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 giugno 1918, n. 150; 24 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 aprile 1918, n. 99; 30 aprile 1918, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 giugno 1918, n. 150; e 15 gennaio 1919, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 1° febbraio 1919, n. 27;

Visto l'art. 6 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738;

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 7-4-1921, n. 451, passa alla dipendenza del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra il servizio per l'istruttoria delle domande dei combattenti e dei loro eredi o beneficiari per lo accertamento dell'eventuale loro diritto alle polizze gratuite d assicurazione istituite con decreti Luogotenenziali 10-12-1917 n. 1970; 8-3-1918, n. 374, 8-12-1918, n. 1973; con R. decreto 7-6-1920, n. 738, e con i decreti Ministeriali 7-3-1918 e 30-4-1918, pubbli-

cati nella *Gazzetta ufficiale* del 26-6-1918, n. 150, e per il riconoscimento del diritto stesso.

Art. 2.

Le domande per la concessione delle polizze gratuite di assicurazione sono dirette al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, pel tramite degli uffici provinciali delle pensioni di guerra, i quali provvedono a corredarle dei documenti occorrenti ai sensi del R. decreto 22-1-1922, n. 252, e delle istruzioni del Sottosegretariato suddetto.

Art. 3.

Il Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra trasmette all'Istituto nazionale delle assicurazioni gli elenchi nominativi delle concessioni per il rilascio delle polizze.

Nei casi in cui la domanda non sia accolta, dà notizia agli interessati del provvedimento adottato, indicando i motivi della deliberazione.

Art. 4.

Contro i provvedimenti di cui all'articolo precedente gli interessati possono reclamare al Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, il quale decide definitivamente, sentito il parere di un Comitato speciale, composto di un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente, di un magistrato e di un rappresentante del Ministero della guerra e della marina, a seconda della appartenenza del militare all'esercito o all'armata.

Art. 5.

L'Ufficio assicurazione militare in Bologna passa alle dipendenze del Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, agli effetti dell'esaurimento delle istruttorie in corso ad esso affidate.

Condotte a termine tali istruttorie, detto Ufficio sarà soppresso.

Art. 6.

Gli archivi, gli schedari e tutti gli atti degli uffici speciali per le polizze esistenti presso i Ministeri della marina e delle colonie sono messi a disposizione del predetto Sottosegretariato, pur rimanendone affidata la custodia alle rispettive Amministrazioni.

Art. 7.

Il R. decreto 7 aprile 1921, n. 451, entrerà in vigore il 1° aprile 1922; dal medesimo giorno avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° aprile 1922.

Il ministro
PEANO.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 2, 14, prima parte e 16 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Veduto il decreto Ministeriale emanato in data 23 dicembre 1921, che limita al solo contante, fino a nuova disposizione, le negoziazioni nelle Borse di commercio;

Veduto il decreto Ministeriale emanato in data 28 aprile 1922, che ripristina la contrattazione dei cambi a termine;

DECRETA:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 23 dicembre 1921, che limita al solo contante, fino nuova a disposizione, le negoziazioni nelle Borse di commercio è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 15 giugno 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro del tesoro
PEANO.

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA.

Letta la richiesta con cui l'Opera nazionale per i combattenti, chiede l'attribuzione al suo patrimonio coll'ex feudo « Pietrarossa Soprana » sito nel territorio di Mineo (Catania), di proprietà delle sorelle D'Alì Laura e Maria fu Giuseppe, dell'estensione di salme 260 pari ad Ha. 885 circa, confinante a nord con l'ex fondo Fanciglione di proprietà dei fratelli La Duca di Valledolmo, con l'ex feudo Toscano del marchese Toscano di Catania e l'ex feudo « Pietrarossa Sottana » di proprietà D'Alì Antonina ed Elena fu Giuseppe; ad est col suddetto ex fondo « Pietrarossa Sottana » e col fiume Pietrarossa; a sud col fiume Pietrarossa, con l'ex feudo Sortavilla Sottana del comm. Patti di Caltagirone; ad ovest con l'ex feudo Sortavilla Soprana di proprietà dell'Ospedale di Canicattì e con l'ex feudo Fanciglione;

Letta l'altra richiesta, con cui la predetta Opera domanda l'attribuzione dell'ex feudo « Pietrarossa Sottana » sito in territorio di Mineo, di proprietà D'Alì Antonina ed Elena, dell'estensione di salme 226 circa, pari ad ettari 775 circa, confinante a nord, con l'ex feudo toscano e col fiume Acqua Bianca, ad est col fiume Pietrarossa, a sud col fiume Pietrarossa e con l'ex feudo Pietrarossa Soprana; ad ovest; con il predetto ex feudo Pietrarossa Soprana.

Esaminati gli atti, udito il relatore gr. uff. Gatti.

Ritenuto che per necessità, le due richieste possono riunirsi per essere decise con unica ordinanza;

Ritenuto che nella relazione allegata alla prima delle due richieste si afferma che la natura del terreno dell'ex-feudo « Pietrarossa Soprana » è prevalentemente argillosa:

che vastissimi tratti si spaccano sotto i calori estivi;

che in piano vi sono zone fertili per la coltura cerealicola;

che il fondo è condotto in affitto e gli affittuari, tenendo per sè i pascoli, terreni lasciati a riposo per la rotazione, i pascoli sulle maggesi nude ed il pascolo delle stoppie, cedono la rimanente parte a numerosi mezzadri per la coltura del grano;

che il fondo è coltivato col sistema della terzeria, cioè un terzo a pascolo, un terzo a maggesi nude ed a favate od un terzo a cereali;

che non esiste soprassuolo, eccezione fatta di alcuni fichi d'India attorno alle Case vecchie.

Nel piano di trasformazione culturale del fondo si dichiara che le trasformazioni dal punto di vista delle culture erbacee ed arbustive si compendiano nell'impianto di vigneti e di alcuni fruttiferi (mandorlo, ulivo) su spezzoni di terreno sparsi qua e là per una complessiva superficie non superiore ad ettari 100, impianto di cui non potrebbe però assicurarsi preventivamente il buon esito a causa della natura prevalentemente argillosa del terreno, che invece l'ex feudo si presta alle buone culture erbacee a rotazione continua. Per la continuità della cultura e per la quotizzazione del fondo, la coltivazione verrebbe ad intensificarsi ed estendersi, facendo sparire o diminuire di molto la estensione di terreno a riposo e a maggese, che col sistema attuale di coltivazione rappresenta i due terzi del fondo.

Ritenuto che per l'altro fondo, di cui domandasi l'attribuzione al patrimonio dell'Opera, cioè l'ex-feudo « Pietrarossa Sottana », la relazione allegata alla richiesta afferma che la natura del terreno è varia; estesi tratti sono di natura prevalentemente argillosa, altri sono di natura argilloso-calcarea e argilloso-sabbiosa. Il modo di conduzione di tale ex-feudo ed il sistema di coltivazione sono uguali a quelli dell'ex-feudo « Pietrarossa Soprana ». Quanto al piano di trasformazione culturale, premesso che il fondo presenta in genere maggiore suscettibilità ad essere trasformato dall'altro, di cui si è accennato, per le migliori condizioni del terreno, si dichiara che poco meno di un terzo della totale estensione, cioè 180 ettari, sono trasformabili a vigna e 70 ettari a mandorleto ed uliveto consociati con fruttiferi e con colture erbacee a rotazione di leguminose da seme e cereali; e che la rimanente superficie di circa ettari 525, pur rimanendo indicata per la cultura cerealicola, può dar luogo ad una intensificazione ed estensione della cultura in conseguenza della continuità della coltura e della quotizzazione del terreno.

Ritenuto che le proprietà dei due fondi, di che trattasi, avuta regolare comunicazione delle richieste di attribuzione dell'Opera, hanno presentato le loro deduzioni a mezzo dell'ing. Aldo Assereto, deduzioni svolte con successiva memoria e accompagnate da documenti numerosi.

Si espongono anzitutto le vicende della procedura di occupazione temporanea dei due fondi, promossa dalla Cooperativa « Madre Terra » di Caltagirone, e le trattative condotte, ma non concluse, con la stessa Cooperativa, per la vendita dei fondi stessi.

Si fa poi presente la circostanza che i due ex-feudi hanno formato oggetto di un compromesso di compra-vendita con la Cassa Agraria di Caltagirone, Società cooperativa formata per sei decimi di ex-combattenti, rilevandosi che il compromesso fu stipulato addì 8 maggio 1921, assai prima della notificazione delle richieste di attribuzione dell'Opera, avvenuta il 26 luglio successivo, e deducendone una ragione pregiudiziale di inammissibilità delle richieste di attribuzione.

Nel merito si decide che non si tratta nella specie della possibilità di trasformazioni culturali, ma di qualche miglioria culturale, che anche le minime migliorie proposte dall'Opera non sono attuabili nè dal punto di vista tecnico, nè da quello economico.

In linea subordinata si domanda l'accesso sui luoghi per constatare le condizioni dei fondi ed i rapporti della vertenza con la reale sistemazione dei contadini combattenti.

Ritenuto che il presidente della Cassa agraria di Caltagirone avv. Francesco Carbone, ha dichiarato, anche egli, di opporsi alla domandata attribuzione dei fondi in questione, fondandosi sul ricordato compromesso 8 maggio 1921 e sostenendo in merito che l'intensificazione della cultura già esistente può essere considerata tutt'al più come una diversa utilizzazione della terra, non come una trasformazione culturale e che nel caso non è neppure possibile alcuna intensificazione della cultura.

Il Collegio osserva che occorre anzitutto delimitare il campo della questione da decidersi.

Nell'attuale procedimento non può esercitare alcuna influenza la procedura precedente, ed assolutamente distinta ed indipendente, promossa dalla cooperativa « Madre Terra » per l'occupazione dei due fondi, nè può avere importanza – all'effetto di una pretesa inamissibilità della richiesta dell'Opera – l'atto di compromesso stipulato addì 8 maggio 1921, tra la Cassa agraria di Caltagirone e le proprietà dei due fondi, dappoichè devesi qui esaminare soltanto, nei confronti tra l'Opera nazionale e le persone che attualmente risultano proprietarie degli ex-fondi, se la richiesta di attribuzione sia o meno fondata ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 11 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Osserva che, posta così la controversia nei suoi termini semplici ed essenziali, la prima delle due richieste, quella cioè relativa all'ex fondo Pietrarossa Soprana, apparisce di per se stessa inattendibile. L'elemento fondamentale, che sarebbe da dimostrare per giustificare la domandata attribuzione del fondo, ossia la obbiettiva attitudine del terreno, ad importanti trasformazioni, non risulta sussistente per gli stessi elementi, che emergono dalla relazione dell'Opera.

Vi si trova, infatti dichiarato che il fondo è sito in una delle più caratteristiche zone del latifondo cerealicolo, ove è scarsissimo e addirittura mancante il soprassuolo, che tale mancanza va ricordata nella speciale natura dei terreni, prevalentemente argillosa, la quale non consente il sufficiente sviluppo delle radici delle piante, per la sua tenacità nell'inverno e per la sua aridità nell'estate.

Viene bensì tracciato nella relazione medesima un piano di trasformazione; ma esso si limita a prospettare la possibilità di impiantare vigneti e fruttiferi su spezzoni di terreno sparsi qua e là per una superficie complessiva non superiore a cento ettari, di fronte ad una superficie totale del fondo di circa ottocentottantacinque ettari, e di intensificare le culture erbacee, che attualmente si praticano, facendo sparire o diminuire di molto l'estensione annuale a riposo o a maggese. Senonchè occorre rilevare che per quanto riflette la sostituzione delle culture arboree o arbustive a quelle erbacee, non solo essa non potrebbe attuarsi, per ammissione stessa della relazione dell'Opera, se non chè su parte assai limitata del fondo e per di più frazionata in spezzoni sparsi un pò sulla zona collinare, un pò nella piana, ma non avrebbe neppure esito sicuro, tanto che si dice che bisognerebbe procedere nei progettati impianti con molte cautele prima di profondere lavori e capitali.

Riguardo poi alla intensificazione delle culture erbacee, la relazione riconosce che non trattasi di ragionevole trasformazione culturale, intesa nel senso di innovazione di cultura, e che la intensificazione medesima si verificherebbe per il fatto della quotizzazione.

Tutto ciò posto, è lecito concludere che la trasformazione proposta è ben lontana dall'avere il carattere voluto dalla legge, essa non è importante in nessuna delle due forme tracciate nella relazione dell'Opera; non in quella relativa all'impianto dei vigneti e fruttiferi, essendo essa ristretta a parti assai piccole dell'ex feudo, non in quella alla intensificazione delle culture arboree, che non assume la natura di una vera trasformazione culturale e non dipende neppure dalla suscettività del terreno ad

uno sfruttamento più intenso, ma da un fatto esteriore, quale è quello della quotizzazione.

Osserva nei riguardi della seconda richiesta dell'Opera riflettente l'ex-feudo « Pietrarossa Sottana » che neppure essa può trovare accoglimento. Ben vero è che nella relazione allegata alla richiesta si afferma che tale fondo si presenta in migliori condizioni del primo sotto l'aspetto della suscettività ad essere trasformato.

Tale dichiarazione però sembra contraddetta dall'altra, pur contenuta nella relazione, per cui le condizioni della composizione del terreno, della sua esposizione, della scarsezza delle acque sono poco dissimili a quelle dell'ex-feudo « Pietrarossa Soprana ». Ad ogni modo il Collegio non può riconoscere nel piano di trasformazione di « Pietrarossa Sottana » gli estremi richiesti per legittimare l'attribuzione al patrimonio dell'Opera.

Anche qui, infatti, l'impianto della vite e dei fruttiferi non può attuarsi su una estensione considerevole e contigua; ma saltuariamente su spezzoni di terreno che in complesso non raggiungono la terza parte del fondo, anche qui l'introduzione di tali culture non apparisce di sicuro esito, anche qui si parla, per la più gran parte della superficie, del mantenimento dell'attuale cultura cerealicola e della sua intensificazione dipendente dal fatto della quotizzazione. È chiaro quindi che neanche per « Pietrarossa Sottana », risulta la sicura attuabilità di una vera trasformazione culturale, indicata nella obbiettiva attitudine dei terreni, il che basta per ritene e infondata la richiesta, anche a prescindere dalle considerazioni fatte per il primo fondo, che pur influirebbero su questo, trattandosi di un unico grande accorpamento di terre.

Per questi motivi:

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

riunite le due richieste di attribuzione dell'ex feudo « Pietrarossa Soprana » e dell'ex feudo « Pietrarossa Sottana » come sopra specificati, entrambe le richieste stesse respinge.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata nella segreteria del Collegio, insieme con i documenti relativi.

Così deliberato e pronunziato il giorno 29 novembre 1921 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 17 del successivo mese di dicembre.

Nonis — Faggella — Gatti, *estensore* — Brizi — Zattini — A. Castellani, *segretario*.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 17 dicembre 1921

Antonio Castellani, *segretario*.

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti per inserzione nella *Gazzetta ufficiale*

Roma, 6 giugno 1922.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 12 corrente, in Acquacalda di Lucca, provincia di Lucca, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 10 giugno 1922 il signor Grossi dott. Camillo, notaio residente ed esercente in Ferrara, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stato dichiarato che il buono del tesoro 5 0/0 quinquennale settima emissione n. 189 di L. 3800, è stato erroneamente intestato a Bertolini Umberto di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, mentre doveva invece intestarsi a Bertolini Stefano di Giuseppe, minore, ecc.

Ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 1° giugno 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO

Direzione generale del tesoro (Div. II)

(3ª pubblicazione).

AVVISO

Si è dichiarato che i buoni del tesoro settennali a premio n. 2438 e n. 2439 di L. 25.000 ciascuno, per erronee indicazioni fornite a suo tempo dal signor Quarta Emanuele, furono intestati rispettivamente a Scognamillo Anna e Virginia, nubili, di Raffaele, mentre che dovevano invece intestarsi rispettivamente a Scognamiglio Anna ed a Scognamiglio Virginia di Raffaele, vere ed uniche proprietarie dei buoni stessi.

A norma dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, sul servizio dei buoni del tesoro, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione senza opposizioni, dalla Direzione generale del tesoro si provvederà alla rettifica della intestazione dei buoni suddetti ed alla consegna dei nuovi titoli rettificati a chi di ragione.

Roma, 29 aprile 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

Si comunica che la media quindicinale pel rilascio dei certifi-
ti doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal
al 30 giugno 1922, è stata fissata in lire trecentosettantatre,
ppresentanti cento dazio nominale e duecentosettantatre ag-
unta cambio.

Per il direttore generale
LIGUORO.

MINISTERO DELLA GUERRA

isposizioni nel personale dipendente

UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Arma del genio.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti.

Con anzianità 28 novembre 1918
e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918:
itti Alessandro.

Con anzianità 29 maggio 1919
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:
lduzzi Mario.

Con anzianità 2 marzo 1920
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:
malli Ottorino.

Con anzianità 28 marzo 1920
e decorrenza assegni dal 1° aprile 1920:
ovenzale Giovanni.

Con anzianità 30 maggio 1920
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1920:
vazzo Eugenio.

Con anzianità 28 ottobre 1920
e decorrenza assegni dal 1° novembre 1920:
nello Emilio — Foppiani Armando — Pantalone Luigi.

Con anzianità 1° febbraio 1918
e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1918:
dreani Giovanni.

Con anzianità 20 febbraio 1918
e decorrenza assegni dal 1° marzo 1918:
angaro Ottavio.

Con anzianità 1° aprile 1918
e decorrenza assegni 1° aprile 1918:
rdelli Angelo.

Con anzianità 16 maggio 1919
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919:
zza Gino — Forte Guido.

UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

cone Domenico, capitano, già incorso nella perdita del grado in seguito a sentenza in data 27 maggio 1918 del tribunale militare speciale della 4ª armata, è considerato reintegrato nel grado già da lui rivestito, dal 21 settembre 1918.

Promozioni e nomine straordinarie per merito di guerra.

Tenenti.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Rivalta Raul, tenente in aspettativa per infermità, promosso capitano con anzianità 19 agosto 1917.

Trojano Fiorentino, tenente, promosso capitano con anzianità 24 ottobre 1917

Cardini Ciro, tenente di complemento, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919 relativo alla sua promozione all'attuale grado poichè dal 29 gennaio 1918 viene trasferito nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente, per merito di guerra, col grado di sottotenente e con anzianità 22 novembre 1917.

Spagnolo Augusto, tenente di complemento, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, relativo alla sua promozione all'attuale grado poichè il 22 giugno 1918 viene trasferito per merito di guerra nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente col grado di sottotenente e con anzianità 22 novembre 1917.

Galasso Vittorio, tenente, il suo trasferimento nel servizio attivo permanente deve considerarsi avvenuto per merito di guerra dall'11 agosto 1916 con anzianità 2 marzo 1916.

Con R. decreto del marzo 1922:

Tenenti di complemento fanteria nominati tenenti in servizio attivo permanente:

Neri Virgilio, trasferito di ruolo dal 15 giugno 1918 con anzianità 12 novembre 1916.

Capone Michele, id. id. id. dal 15 ottobre 1917 con anzianità 7 marzo 1917.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

I seguenti maggiori generali sono collocati, a domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici, dal 16 marzo 1922:

Tamajo cav. Corrado — Tagliaferri cav. Alessandro.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Della Chiesa d'Isasca nobile dei conti Enrico, generale di brigata, la decorrenza della promozione al grado attuale è stabilita per l'anzianità, dal 16 luglio 1921.

Arma dei carabinieri Reali

Capitani.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Guidorizzi Guerrino di Bartolo, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 14 luglio 1921, relativo al suo collocamento a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Rimini Ferdinando, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 19 dicembre 1921.

Madoni Lino, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impegno, con decorrenza dall'11 gennaio 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Fontana Giuseppe, colonnello, in aspettativa per motivi speciali, il R. decreto 22 novembre 1921, è rettificato nel senso che l'ufficiale deve intendersi collocato in tale posizione dal 16 ottobre anzichè dal 16 dicembre 1921.

Fontana Giuseppe, colonnello, in aspettativa per motivi speciali dal 16 ottobre 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dalla scadenza, ed è richiamato in servizio dal 17 febbraio 1922.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

I seguenti colonnelli sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dalla data per ciascuno indicata:

Lanza cav. Paolo, dal 16 febbraio 1922.
Marino cav. Armando, dal 17 febbraio 1922.
Tommasini Nicola, dal 16 aprile 1920.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Vianelli cav. Alberto, tenente colonnello, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 22 aprile 1920, relativo al suo collocamento a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Bolzarini Alfredo, tenente colonnello, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 4 ottobre 1921.

Pio cav. Amerigo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti di cause di servizio, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 27 febbraio 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Cesso Aurelio, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 febbraio 1922.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Tessiore cav. Luigi, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 5 febbraio 1922:

Bolognesi cav. Domenico, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata, dal 6 novembre 1921.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Tamajo cav. Achille, maggiore in aspettativa per infermità, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 4 ottobre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Campisi Salvatore, capitano in aspettativa per riduzione quadri, richiamato in servizio dal 15 luglio 1921.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Moy Rinaldo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Pedace Maria Filippo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1922.

Pirfo Carlo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1922.

Iannucci Gregorio, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 22 luglio 1920, richiamato in servizio dal 22 luglio 1921, conseguentemente l'anzianità assoluta nel grado attuale del prefato ufficiale è portata al 15 febbraio 1916.

Colletta Giuseppe, già capitano eliminato con decreto 22 giugno 1919, reintegrato nel grado di capitano con anzianità 8 agosto 1918.

De Mas Giulio, già capitano eliminato con decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1916, reintegrato nel grado di capitano con anzianità 11 gennaio 1921.

Corradini Damiano, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 24 luglio 1921 nella parte che si riferisce al collocamento in aspettativa del suindicato ufficiale.

Morgoni Francesco, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 15 novembre 1921.

Salvatores Umberto, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 19 settembre 1921.

Carolei Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 30 maggio 1921.

Arrigoni Vittorio, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Minutillo Arrigo, dal 15 febbraio 1922.
Nelli Marinello, dal 20 gennaio 1922.
Pitzalis Mario, dal 1° gennaio 1922.
Scarpiello Angelo, dal 6 agosto 1921.

Tenenti

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Severino Decio, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° agosto 1921.

De Palma Ottorino, tenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Di Rocco Antonio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale del suindicato ufficiale è portata rispettivamente dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quello attuale dei sottoindicati tenenti di fanteria è rispettivamente portata dal 1° maggio 1916 al 1° novembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° agosto 1916:

De Marinis Amedeo — Gentile Pasquale.

Torelli Vittorio, tenente, l'anzianità assoluta nel grado di sottotenente ed in quella attuale del suindicato ufficiale è portata rispettivamente dal 1° maggio 1916 al 1° dicembre 1915 e dal 1° febbraio 1917 al 1° settembre 1916.

Pizzi Ezio, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 19 gennaio 1922 nella parte che si riferisce alla nomina in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale.

Poggetto Emilio, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 23 novembre 1921.

Calzia Attilio, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 13 dicembre 1921.

Spadaccino Arturo, tenente, collocato in aspettativa per motivi speciali a sua domanda, dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

E' revocato e considerato come non avvenuto il trasferimento in servizio attivo permanente dei sottoindicati tenenti di complemento effettuato con R. decreto per ciascuno a fianco indicato:
Contini Aldo, 19 agosto 1921.
Montinari Valentino, id.
Zaiotti Emanuele, id.
Marchetti Giulio, 22 novembre 1921.
Chiapparo Luigi, 19 gennaio 1922.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Ruspantini Angelo, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dall'11 giugno 1917.

Con R. decreto del 5 gennaio 1922:

Gigante Guido, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 2 agosto 1918.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Usseglio Romano, sottotenente, il R. decreto 19 agosto 1921 è rettificato nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente, nel senso che l'ufficiale da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.
Russo Vincenzo, sottotenente, il R. decreto 22 novembre 1921 è rettificato nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente, nel senso che l'ufficiale da tenente di complemento deve intendersi nominato tenente in servizio attivo permanente.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

Siotto Pintor Giovanni, sottotenente, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917 relativo alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale.
La Barbera Stefano, sottotenente, è revocato e considerato come non avvenuto il trasferimento in servizio attivo permanente del suindicato ufficiale di complemento effettuato con R. decreto 19 agosto 1921.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

Celebrini di San Martino cav. Paolo, colonnello, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 13 gennaio 1922, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Con R. decreto del 5 marzo 1922:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 marzo 1922:
Panicali cav. Pietro — Celebrini di San Martino cav. Paolo — Giusti cav. Luigi.

Capitani.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Bonfanti Giuseppe, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 10 agosto 1920.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Massa Giovanni, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 febbraio 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima.
Piccone conte Enrico, capitano, collocato in aspettativa per motivi speciali, dal 1° gennaio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Pescatore Enrico, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 dicembre 1919, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dall'11 febbraio 1922 e dal 12 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese con riserva di anzianità assoluta e relativa.
Pittarelli Fausto, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° febbraio 1922.

Arma di artiglieria

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto del 2 febbraio 1922:

Ghiglione cav. Giacinto, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 marzo 1922

Capitani.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Ferrero Arnaldo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio, dal 1° marzo 1922.
Ricci Enzo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° febbraio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 26 gennaio 1922:

Papa Silvio di Aniello, tenente, collocato a riposo, per infermità provenienti da causa di servizio dal 16 marzo 1922.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Cafiero Francesco, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 19 gennaio 1922.

Arma del genio.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Parisi cav. Raffaele, colonnello, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale dal 1° aprile 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Davini cav. Socrate, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 29 gennaio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Romanelli Arnaldo, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione quadri dal 15 febbraio 1922 e richiamato in servizio dal 16 febbraio detto, con decorrenza assegni dalla stessa data con riserva di anzianità assoluta e relativa.
Della Rocca de Candal Giovanni, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 27 gennaio 1922 e richiamato in servizio dal 28 gennaio detto con decorrenza assegni dal 1° febbraio 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti colonnelli.

Con R decreto del 5 marzo 1922

Grixoni cav. Giovanni, tenente colonnello medico in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio attivo dall'8 dicembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Lizio dott. Gaetano, capitano medico, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 10 gennaio 1920.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Toscano Vincenzo, capitano medico, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 6 novembre 1921

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Capitani.

Con R. decreto del 9 febbraio 1922:

Barneschi Armando, capitano amministrazione, l'anzianità assoluta e relativa nel grado di capitano e rettificato dall'8 dicembre 1918 al 27 ottobre 1918.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri di artiglieria.

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

Menottieri cav. Giuseppe, ragioniere capo, collocato a riposo dal 16 luglio 1921, per anzianità di servizio e per età.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti

Con R. decreto del 7 agosto 1921:

Muscolo Raffaele, archivista, collocato a riposo dal 1° luglio 1921 per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Dessoli Domenico, archivista, accettata la volontaria dimissione dall'impiego, dal 1° ottobre 1921.

Con R. decreto del 20 gennaio 1922:

Mosca Stefano, applicato, collocato a riposo dal 16 gennaio 1921.

Con R. decreto del 29 gennaio 1922:

I seguenti sottufficiali del R. esercito, con 12 anni di servizio, sono nominati applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, con anzianità 1° settembre 1921.

Parisini Alfredo — Lanzetti Dante — Prada Rinaldo — Luongo Donato.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1921:

Moscato Gio. Battista, assistente del genio militare, collocato a riposo dal 25 dicembre 1920, per età e per anzianità di servizio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 13 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	176 08	Dinari	—
Londra	89 54	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 03	Belgio	164 16
Spagna	314 50	Olanda	—
Berlino	6 30	Pesos oro	—
Vienna	0 115	Pesos carta	7 225
Praga	37 90	New York	19 95

Oro . . . . . . 384 94.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 82	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 17	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	176 89	Dinari	—
Londra	89 78	Corone jugoslave	—
Svizzera	382 65	Belgio	165 25
Spagna	316 —	Olanda	7 80
Berlino	6 44	Pesos oro	16 60
Vienna	0 11	Pesos carta	7 30
Praga	38 35	New York	20 14

Oro . 388 62.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	73 01	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 53	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.